



Generali Italia S.p.A.

R58 Responsabilità civile - Colpa grave

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile - Colpa grave
(Dipendenti SSN - Professioni sanitarie)

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- Nota informativa, comprensiva del glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

R58 Responsabilità civile - Colpa grave

Nota Informativa

Contratto di Assicurazione Responsabilità civile - Colpa grave
(Dipendenti SSN - Professioni sanitarie)
Mod. R58/01

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Franchigia	La parte del danno risarcibile espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/ Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Sinistro	A seconda della garanzia operante: la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione oppure il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa – come disciplinato dal contratto.
Società	Generali Italia S.p.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Generali Italia S.p.A. – Gruppo Generali;
- sede legale: Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchesa, 14 – Italia.
- recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it, e-mail info.it@generali.com;
- L'impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione;
- collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto ammonta a 11.717.211.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9.322.025.000 euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 4,11 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza non prevede il tacito rinnovo.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'art. 15 - Durata del contratto delle Condizioni di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La copertura tiene indenne l'Assicurato, nei modi previsti dal contratto e fino a concorrenza delle somme pattuite, di quanto questi sia tenuto a rimborsare all'Erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell'Assicurato in relazione a danni dallo stesso involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali e distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati per errori personalmente commessi nell'esercizio della professione dichiarata, esercitata prevalentemente alle dipendenze di una struttura sanitaria facente capo al sistema sanitario pubblico nazionale.

È possibile, inoltre, estendere la copertura al rimborso di spese per assistenza giudiziale e peritale sostenute nei procedimenti di responsabilità avanti la Corte dei Conti o Organo di giustizia Amministrativa/Civile (Clausola TLCGS - Tutela legale).

Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Esse sono contraddistinte nelle condizioni di assicurazione dal carattere corsivo.

Le principali delimitazioni sono riportate negli articoli da 1 a 8 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza: L'art. 3 – Validità temporale - prevede che l'assicurazione sia, salvo casi particolari, operante per richieste di risarcimento pervenute in vigenza di contratto (o entro sei mesi dalla cessazione) e originate da errori posti in essere durante il medesimo periodo.

Avvertenza: La copertura - che decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato pagato o, in caso diverso, dalle ore ventiquattro del giorno in cui il premio viene pagato - resta sospesa in caso di mancato pagamento da parte del Contraente delle rate di premio successive alla prima, come previsto dall'art. 9 - Pagamento del premio – Decorrenza e periodo di assicurazione – Mezzi di pagamento del premio delle Condizioni di assicurazione conformemente a quanto disposto dalla legge.

Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede franchigia e massimali.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 5 - Massimali di garanzia ed eventuale franchigia delle Condizioni di assicurazione.

Esempio numerico di massimale/limite di indennizzo:

ammontare del danno	euro	110.000,00
massimale/limite di indennizzo	euro	100.000,00
danno indennizzabile/risarcibile	euro	100.000,00

Esempio numerico di franchigia:

se la franchigia pattuita è di euro 500,00:

- i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione

del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

Si rinvia all'art. 10 - Dichiarazioni del Contraente - Variazione di rischio delle Condizioni di assicurazione.

Si ricorda che le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata ai sensi dell'art. 16 - Forma delle comunicazioni delle Condizioni di assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, la sospensione, per qualsiasi motivo, dall'ordine professionale – qualora per l'esercizio della professione sia richiesta l'iscrizione.

6. Premi

Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate mensili, (senza applicazione di interessi di frazionamento), trimestrali, quadrimestrali, semestrali.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo SDD, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Avvertenza: la Società o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:

- concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
- sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Rivalse

Avvertenza: si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli

ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge. Inoltre il Contraente e la Società hanno la facoltà di recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro denunciato.

Si rinvia all' art. 14 - Recesso dal contratto in caso di sinistro delle Condizioni di assicurazione, nonché all'art. 1899 del codice civile.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle Condizioni di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome, cognome e domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro). Si rinvia agli articoli 12 - Denuncia dei sinistri e obblighi dell'Assicurato e 13 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali delle Condizioni di assicurazione, nonché agli articoli 5 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro e 6 - Gestione del sinistro della clausola cod. TLCGS.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e-mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto

della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

14. Arbitrato - Controversie

Per la garanzia Responsabilità Civile non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

Per la garanzia Spese Legali e Peritali, se attivata la relativa clausola opzionale TILCGS e dunque operante la garanzia stessa, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, la decisione verrà demandata ad un arbitro. Si rinvia agli artt. 6 - Gestione del sinistro e 7 - Libera scelta del legale della relativa clausola.

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato dovrà essere indirizzata a:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa, 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV)

e-mail: generaliitalia@pec.generaligroup.com

Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.

Si ricorda infine che la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a

Generali Italia S.p.A. – Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)

Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma

Fax 06.44.494.313

e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

* * *

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com;
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.